



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**PRESIDENZIALE N. 5/15/PRES  
ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ 6C S.R.L. (EMITTENTE  
TELEVISIVA SATELLITARE SUPERFLUO) PER LA VIOLAZIONE DELLE  
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 5-TER, COMMI 1, 2 E 3 E 3,  
COMMA 2 DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE  
ED INTEGRAZIONI  
(CONTESTAZIONE N. 36 /14/DISM/PROC. 2598/ZD)**

## **IL PRESIDENTE**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”* e, in particolare, gli artt. 8 e 11;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 36/14/DISM - PROC. 2598/ZD – datato 11 novembre 2014 e notificato in data 14 novembre 2014 alla società 6C S.r.l. esercente l’emittente televisiva satellitare Supefluo

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e Contestazione**

Con atto della Direzione Servizi Media di questa Autorità è stata contestata – cont. n. 36/14/DISM - PROC.2598/ZD – in data 11 novembre 2014 e notificata in data 14 novembre 2014 alla società 6C S.r.l. esercente l’emittente televisiva satellitare Supefluo la violazione della disposizione contenuta negli artt. 5-ter commi 1, 2 e 3 e 3, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva del giorno 14 aprile 2014. In particolare, dalle ore 09.02.12 circa alle ore 16.00.00 circa e dalle ore 20.00.50 circa alle ore 21.00.37 circa sono andate in onda televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto e televendite relative a beni e a servizi di cartomanzia caratterizzate dalla presenza in sovrapposizione sullo schermo televisivo di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899 che i conduttori hanno invitato ad utilizzare; nel corso della trasmissione delle predette televendite sono state pronunciate dai conduttori frasi del tipo “*mi raccomando questo 4 e 40 imbattibili*”, “*è pronto ed aggiornato per questa estrazione al 100% il colpo da maestro*” e così via; nel corso della trasmissione delle predette televendite non è stata inserita in sovrapposizione la scritta “*televendita*”;

### **2. Deduzioni della società**

La predetta società non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati.

### **3. Valutazioni dell’Autorità**

Ad esito dell’istruttoria svolta risulta che la società 6C S.r.l. è incorsa nella violazione dell’art. 5-ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP, in quanto nel corso della trasmissione delle televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto e delle televendite relative a beni e a servizi di cartomanzia sono state mostrate, in sovrapposizione, sullo schermo televisivo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che si è indotto ad utilizzare (comma 1), si è tratto in inganno il telespettatore per mezzo di esagerazioni sul contenuto e sugli effetti dei servizi offerti con il ricorso ad espressioni del tipo “*mi raccomando questo 4 e 40 imbattibili*”, “*è pronto ed aggiornato per questa estrazione al 100% il colpo da maestro*” (comma 2) e si è trasmesso le televendite in questione tra le ore 7:00 e le ore 23:00, ossia in fascia

oraria non consentita (comma 3); inoltre, la medesima società è incorsa nella violazione della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP, per non aver inserito sullo schermo televisivo la scritta "*televendita*" nel corso della trasmissione delle televendite stesse;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00), ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura di due volte e mezzo il minimo edittale della sanzione pari ad euro 25.822,50 al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

**A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente.

**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

**C. Personalità dell'agente**

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva via satellite risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente; inoltre, la società negli anni precedenti è stata già sanzionata per le medesime o diverse violazioni (es. delibere nn. 180/12/CSP, 181/12/CSP, 225/12/CSP, 160/13/CSP, 152/13/CSP, 161/13/CSP e 9/14/CSP).

**D. Condizioni economiche dell'agente**

Le stesse, in considerazione del fatturato risultante dall'Informativa Economica di Sistema realizzato dalla società 6C S.r.l. nell'esercizio di bilancio 2012 pari ad euro 189.292,00, risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

VISTO l'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui "*salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo*";

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 36/14/DISM - PROC. 2598/ZD nella misura di due volte e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione più grave pari ad euro 25.822,50 (venticinquemilaottocentoventidue/50) aumentata a due volte pari ad euro 51.645,00 (cinquantunmilaseicentoquarantacinque/00) secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

CONSIDERATO che la prima riunione utile della Commissione per i servizi e i prodotti non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento, stante il termine di scadenza del procedimento;

#### **ACCERTA**

che la società 6C S.r.l. esercente l'emittente televisiva satellitare Superfluo – codice fiscale 11419691008 - con sede legale in Roma (RM) alla via Della Bufalotta n. 29, ha violato la disposizione contenuta nell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e nell'art. 3, comma 2 della medesima delibera n. 538/01/CSP, per aver trasmesso, in fascia oraria non consentita, televendite del tipo vietato dalle disposizioni menzionate, nel corso delle quali vengono mostrate e si invitano i telespettatori ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, traendo in inganno gli stessi per mezzo di esagerazioni sul contenuto e sugli effetti dei servizi offerti e senza inserire la scritta “*televendita*” nel corso della trasmissione delle predette televendite

#### **ORDINA**

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa di euro 51.645,00 (cinquantunmilaseicentoquarantacinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e nell'art. 3, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

#### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 5/15/PRES*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 5/15/PRES*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 10 aprile 2015

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani